

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 34/07/2012

FATTO

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza n 9/03/10 depositata in data 28 gennaio 2010 accoglieva il ricorso presentato da Br. Ma. avverso avviso di accertamento emesso per l'anno 2002 per maggior reddito da partecipazione a seguito di accertamento emesso nei confronti della società Autotrasporti Villa F di Ge. & C.. I primi giudici hanno ritenuto che non vi fossero i presupposti per accedere ad una diversa valutazione del valore dell'azienda in quanto l'unico bene oggetto della cessione era l'autorizzazione per i trasporti rilasciata dall'Ufficio Provinciale di Milano il 25/1/99 per un massa complessiva di Kg. 104.000 che non può essere considerata "cessione di azienda" in assenza di altri beni per svolgere l'attività quale autocarri etc. Lamenta l'Ufficio che tale decisione è da censurare in quanto erronea nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di legge.

La cessione della licenza ben può definirsi quale cessione di azienda in quanto contiene elementi connessi all'esercizio dell'attività di impresa e senza di essa l'attività di autotrasporti non può essere svolta, contenendo tale licenza anche l'autorizzazione al trasporto di merci per Kg. 104.000. La cessione della licenza impone normativamente (art. 43, comma 6, l. 298/74) l'impossibilità per il cedente di riavviare altre imprese di trasporti per un periodo di tre anni; tale norma è posta a tutela delle regole di concorrenza e consente al nuovo licenziatario di acquisire la clientela e il giro di affari del cedente. Difatti l'azienda cessionaria ha di motto visto lievitare il proprio giro d'affari dopo l'acquisto da Autotrasporti Villa. Il valore dell'avviamento è stato determinato in base all'applicazione della media dei ricavi dell'ultimo triennio, in conformità con l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale consolidato ed è stato correttamente applicato l'art. 39 DPR 600/73. Conclude per la riforma del primo deciso e la conferma dell'accertamento, con vittoria di spese.

Resiste la controparte la quale chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

Controdeduce che la cessione della licenza non costituisce cessione di azienda, in quanto la normativa, ad esempio, consente la cessione anche frazionata della massa a favore di impresa già iscritta all'albo e munita di autorizzazione. Oltretutto precisa che non è affatto sostenibile, come vorrebbe l'Ufficio, che tale cessione presupponga anche la cessione della clientela, atteso che le due aziende operano in due regioni diverse e che l'acquisto di questa autorizzazione consentiva solo un aumento della massa globale trasportabile.

I primi giudici non hanno fatto altro che applicare il costante orientamento giurisprudenziale in base al quale per aversi cessione di azienda occorre che venga alienato un complesso di beni attivi e passivi. Ancora censurabile è quanto sostenuto in merito al valore dell'avviamento, considerato che nel caso in esame è in discussione l'imposta diretta e non l'imposta di registro. Quindi siamo nell'ambito della quantificazione della plusvalenza, che, per giurisprudenza consolidata, fa riferimento al prezzo effettivamente percepito. Emerge, quindi, in modo chiaro l'inapplicabilità dell'art. 30 DPR 600/73.

Deduce, inoltre, l'irrelevanza dell'andamento economico dell'azienda cessionaria dal 2001 al 2004, in quanto non è assolutamente dimostrato se tale aumento di fatturato sia stato determinato dall'acquisto di tale licenza o da altri fattori.

La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.

OSSERVA

Non vi sono motivi per superare quanto deciso dai primi giudici e ciò per il motivo assorbente che segue.

Il trasferimento di un'azienda a titolo oneroso, o anche di un solo ramo di essa, è il contratto con il quale l'imprenditore cede un complesso di beni unitariamente considerati e idonei alla continuazione da parte dell'acquirente dell'attività di impresa. La legislazione comunitaria ha contribuito all'evoluzione del concetto di trasferimento d'azienda: se in particolare le varie direttive sembrano identificare l'azienda come complesso di beni organizzato per l'attività d'impresa, la giurisprudenza comunitaria dà un indirizzo ben preciso nella sentenza Suzen stabilendo che, non c'è trasferimento quando:

- L'operazione non include beni significativi per l'esercizio dell'attività
- il trasferimento non include un'entità economica con propria identità C'è , invece , trasferimento quando:
- esso abbia ad oggetto un'entità economica stabile e adeguatamente strutturata ed autonoma
- l'identità e la gestione dell'entità economica sia stata ripresa o proseguita

La sentenza pone pertanto come parametro il momento causale del trasferimento. Il trasferimento della sola autorizzazione non appare inseribile nelle due seconde opzioni.

Alla luce dell'attuale normativa viene considerato trasferimento d'azienda ogni processo che determina il cambiamento di titolarità di un'attività economica organizzata: il 50 comma dell'art. 2112 cod. civ. parla di attività economica organizzata, che interpretata anche con la direttiva comunitaria dà una definizione dell'oggetto del trasferimento concernente organizzazione ed attività.

Quanto sopra appare sufficiente ad escludere che la cessione della sola autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'impresa, possa consentire la qualificazione giuridica di "cessione di azienda", come vorrebbe l'Ufficio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione rigetta l'appello e conferma l'impugnata la sentenza

Condanna l'appellante al rimborso delle spese di giudizio che liquida € 1000,00 onnicomprensivo.